



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Lina Tosi

Presidente

dott. Maddalena Bassi

Giudice rel. ed est.

dott. Fabio Doro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3928/2024** promossa da:

Parte_1

,

Parte_2

rappresentato e difeso dall'avv. VIARO SILVIA

ATTORI

contro

Controparte_1

CONVENUTO contumace

CONCLUSIONI

Per parte attrice

- in via preliminare: nella ritenuta ipotesi di sostituzione della delibera impugnata con quella adottata in data 18 marzo 2024, adottarsi i provvedimenti previsti dal combinato disposto dell'art. 2377, comma 8, c.c., e dell'art. 2479 *ter* c.c., dichiarando la cessazione della materia del contendere e, altresì, procedendo nel contempo a declaratoria di soccombenza virtuale a carico di *CP_1* anche ai fini della ripartizione delle spese di lite;

- in subordine, nel merito: ove non si procedesse come indicato al punto precedente, in accoglimento dell'impugnazione proposta dagli attori, dichiararsi invalida e perciò annullarsi e dichiararsi inefficace la deliberazione assunta a

maggioranza dall'assemblea dei soci di *Controparte_1* in data 30 novembre 2023, con cui è stata designata per la carica di Amministratore Unico della stessa *Controparte_1* la dott.ssa *Parte_3* in sostituzione del marito dimissionario, avv. Giovanni Battista Protti;

- in via istruttoria: ordinarsi ad *Controparte_1* e/o alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova (nonché al Registro Imprese – Archivio Ufficiale CCIAA), ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione e il deposito in giudizio di copia della richiesta di iscrizione, poi effettivamente perfezionata il 4 dicembre 2023, presentata dalla società relativamente alla nomina della dott.ssa *Parte_3* quale nuovo Amministratore Unico, nonché dell'allegato verbale della delibera assembleare del 30 novembre 2023;

- spese, anche generali, e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi, come da nota che ci si riserva di dimettere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_2 e *Parte_1* soci di minoranza di *Controparte_1* titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale, rispettivamente del 18,8% il primo e dello 0,43% la seconda, hanno impugnato la deliberazione assunta nell'assemblea totalitaria del 30 novembre 2023 con il voto favorevole del solo socio di maggioranza Giovanni Battista Protti (titolare della restante quota dell'80,77% del capitale sociale di *Controparte_1*, convocata per la "presa d'atto dimissioni Amministratore Unico e nomina nuovo Amministratore", a seguito della manifestazione da parte del socio Giovanni Battista Protti della volontà di dimettersi dalla carica di amministratore unico della società.

Deducevano gli attori che nel corso dell'assemblea *Parte_1* proponeva il subentro nell'attività gestoria di *Parte_2* mentre Giovanni Battista Protti proponeva la designazione, quale nuovo amministratore, della moglie, [...] *Parte_3* a cui gli attori opponevano voto contrario. Deducevano inoltre che all'esito dell'assemblea non veniva condiviso tra le parti un verbale, tanto che nei giorni successivi vi era tra i soci uno scambio di bozze e che, pur senza addivenire all'elaborazione di un testo condiviso, tutte le bozze trasmesse recavano la nomina di *Persona_1* ad Amministratore Unico della *Parte_4*

CP_1 con il voto favorevole del socio Giovanni Battista Protti e contrario dei soci *Parte_2* e *Parte_1* nomina che in data 4/12/2023 veniva iscritta a Registro Imprese con decorrenza dal 30/11/2023.

Gli attori chiedevano quindi che la delibera del 30/11/2023 di nomina dell'amministratore unico venisse annullata ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., lamentando la violazione dell'art. 2475, comma 1, c.c. nonché l'incompletezza e l'incertezza del suo oggetto.

Nessuno si è costituito per *Controparte_1*

Con la memoria ex art. 171 ter co 1 cpc gli attori davano atto che in data 18 marzo 2024, si era tenuta un'assemblea, alla quale non avevano partecipato, in cui era stata deliberata (con il voto favorevole del socio Giovanni Battista Protti) la modifica dell'art. 20 dello Statuto, attraverso l'introduzione della possibilità di nominare quali amministratori di *Controparte_1* anche soggetti non soci, in deroga al disposto dell'art. 2475, comma 1, c.c.. Deducevano, inoltre, che con la medesima delibera veniva sostituita la delibera del 30 novembre 2023, qui impugnata, e confermata la designazione dell'Amministratrice Unica [...]

Parte_3

Richiamato il disposto dell'art. 2377, comma 8, c.c., gli attori concludevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite.

In punto di diritto va osservato che ai sensi dell'art. 2377 co 8 cc l'annullamento della delibera non può avere luogo se la delibera impugnata è sostituita con altra assunta validamente e cioè presa in conformità della legge e dello statuto, di talché è precluso al giudice di pronunciarsi sulla validità della delibera impugnata, ove vi sia una delibera sostitutiva adottata nel rispetto dell'art. 2377 cc. La norma, dettata in materia di delibere annullabili, trova applicazione anche nel caso in cui le delibere siano affette da vizi di nullità, giusta il richiamo operato dall'art. 2379 cc (nullità delle deliberazioni) e si applica inoltre alle deliberazioni invalide delle s.r.l., in ragione del richiamo all'art. 2377 co 8 cc, contenuto nell'art. 2479 ter cc.

La sostituzione di una delibera invalida con altra successiva costituisce, dunque, una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio e postula che il giudice verifichi che la nuova delibera detti una disciplina sostanziale idonea a rimuovere la precedente causa di invalidità

(Cass. 8816/2023). La Suprema Corte ha, al riguardo, statuito che «è onere del giudice estendere il suo esame alla nuova delibera per verificare se sia stata eliminata la precedente causa di invalidità (Cass. 16.7.1998, n. 2570) e se tale deliberazione sia stata adottata in conformità alla legge e allo statuto. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile non sarebbe idonea ad impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare deve, ai limitati fini della ratifica - rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa (Cass. 6.7.1953, n. 2137). Nel caso, poi, in cui il vizio da cui sia affetta la delibera impugnata non si riferisca al procedimento di approvazione, ma riguardi la disciplina sostanziale adottata, che si assume essere contraria alla legge o allo statuto, il giudice dovrà verificare se la nuova deliberazione detti una disciplina effettivamente idonea a rimuovere detto vizio» (cfr. Cass. n. 16017 del 2008).

Il fatto che penda impugnazione – come affermato da parte attrice – anche della delibera sostitutiva non inficia l'applicazione dell'art. 2377 co 8 cc, né impone la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di impugnativa della delibera sostitutiva, potendo la questione di validità di detta delibera, da cui dipende la sua efficacia sanante, essere risolta *incidenter tantum*, nel presente giudizio.

Ciò posto, occorre pertanto verificare se, nel caso di specie, con la delibera del 18/3/2024 si sia prodotto l'effetto sostitutivo che la legge fa conseguire all'adozione della deliberazione “presa in conformità della legge e dello statuto”.

Detto effetto non solo non viene messo in dubbio dagli attori – che infatti instano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere - ma appare pienamente discendere dal fatto che con la seconda delibera veniva deciso “di affidare e di confermare ... l'amministrazione della Società a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, ad un'Amministratrice Unica in persona della Dott.ssa

Persona_1 . La delibera successiva risulta quindi avere il medesimo contenuto della delibera impugnata e risulta inoltre assunta, diversamente dalla delibera oggetto di impugnazione, in conformità allo Statuto di

Controparte_1 come nel frattempo modificato per effetto della introduzione (all'art. 20) della previsione secondo cui “Gli amministratori possono essere anche

non soci e sono rieleggibili”.

In ragione di ciò va dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse della parte attrice all'impugnazione della delibera del 30/11/2023, in quanto sostituita dalla delibera successiva del 18/3/2024, con condanna della parte convenuta (per il principio della soccombenza virtuale) al pagamento delle spese di lite - da liquidarsi nei minimi, in ragione della non complessità della controversia e dell'assenza di difese – atteso il disposto di cui all'art. 2377 co 8 cc ai sensi del quale le spese di lite sono poste “di norma a carico della società” ed attesa, altresì, la fondatezza dell'impugnazione proposta. Ed infatti, alla luce delle clausole statutarie vigenti all'epoca di adozione della deliberazione del 30/11/2023, non vi era alcuna previsione che facultizzasse la nomina di un soggetto estraneo alla compagine sociale ad amministratore della società, rendendo così illegittima, per violazione dell'art. 2475 co 1 cc (ai sensi del quale gli amministratori, in assenza di diversa previsione dell'atto costitutivo, sono designati tra gli stessi soci, mentre, solo se lo consente l'atto costitutivo possono essere nominati quali amministratori dei soggetti terzi), la nomina di *Parte_3* ad amministratore unico di *Controparte_1*

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara cessata la materia del contendere;

condanna parte convenuta al rimborso delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 3.397,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimb. forf. 15%, cpa e iva.

Venezia, 15/10/2025

Il Giudice est.

dott. Maddalena Bassi

Il Presidente

dott. Lina Tosi